



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 48 del 14/05/2021**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE REALIZZATO IN EX AREA PEEP IN CONFORMITA' ALLA CONVENZIONE URBANISTICA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **21:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| BORTOLOTTI PIETRO | SINDACO   | Presente |
| NICOLI ROSSANO    | ASSESSORE | Presente |
| GOZZI ANNA        | ASSESSORE | Presente |
| MADEO VINCENZO    | ASSESSORE | Assente  |
| POLI CHIARA       | ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE REALIZZATO IN EX AREA PEEP IN CONFORMITA' ALLA CONVENZIONE URBANISTICA**

**La GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- Il Comune di Dosolo con atto del Notaio Chizzini in data 21/07/1995 n. 95105/13393 di repertorio ha assegnato in diritto di proprietà un terreno in zona P.E.E.P per l'edificazione di case popolari alla Società ZAVATTINI COSTRUISCONO di Zavattini Renato e C. snc contenente anche convenzione ex legge 18/04/1962 n. 167 e 22/10/1971 n. 865;
- il sig G.S. unitamente al coniuge sig.ra D.E.S con atto del Notaio Chizzini del 15/03/2001 n.rep. 127677/17842 hanno acquistato un fabbricato di civile abitazione posto nella zona ex P.E.E.P , censito con il mappale 277 sub. 1 e sub. 2 del foglio 22;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02/05/2017 veniva autorizzata, in deroga all'art. 9 della convenzione rep. notaio Chizzini di Viadana in data 21/07/1995 e registrata in data 02/08/1995, la Sig.ra D.E.S a vendere la propria quota di 1/2 della proprietà del bene al Sig. G.S., già proprietario dell'altra metà, senza corrispondere, per tale passaggio, alcuna somma al Comune di Dosolo;
- Vista la richiesta di autorizzazione di vendita di detta abitazione da parte dell'attuale proprietario in data 14/05/2021 prot. 3686;

Preso atto che la nominata convenzione prevede:

- all'art. 4, che gli acquirenti degli alloggi realizzati possiedano i requisiti previsti dalle disposizioni di legge per l'assegnazione di alloggi economici popolari;
- all'art. 5, che la vendita venga effettuata ad un prezzo stabilito;
- all'art. 9, circa l'obbligo per il proprietario, in caso di alienazione, di pagare al Comune di Dosolo una somma di denaro corrispondente alla differenza fra il valore dell'area edificabile al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto rivalutato sulla base della variazioni ISTAT;
- Atteso che la sig.ra P.J. ha chiesto con nota del 14/05/2021 prot. 3686 l'autorizzazione al Comune di Dosolo ad acquistare l'immobile citato producendo la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 4 delle sopracitata convenzione urbanistica;
- Considerato che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della convenzione urbanistica, si è risaliti al prezzo di vendita a metro quadrato dell'area fabbricabile a suo tempo corrisposto da parte degli acquirenti originari, da rivalutarsi in base alla rivalutazione ISTAT a Maggio 2021.
- Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/02/2021 sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2021, confermando gli stessi valori stabiliti dalla Giunta Comunale con atto n. 49 del 02/04/2012, che costituiscono il calcolo di riferimento da applicarsi in tali ipotesi di

alienazione;

-Ritenuto di applicare il valore massimo, in quanto l'area in oggetto non presenta criticità di tipo urbanistico/edilizio ed il valore indicato in tabella non ha subito variazioni dal 2012;

- Visto quanto sopra, ne deriva che la differenza da versare, al Comune di Dosolo, ai sensi dell'art. 9 della convenzione urbanistica, ammonta ad €. 13.629,75 (calcolata nell'allegato "A");

- Visto l'art. 48 del TUEL

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa nel rispetto dell'art. 4 e dall'art.9 della convenzione urbanistica del 21/07/1995 n. 95105/13393 di repertorio, il sig. G.S., come da richiesta con nota del 14/05/2021 prot. 3686, a vendere la propria quota di proprietà del bene come sopra meglio identificato alla sig.ra P.J., previa corresponsione, per tale intervento al Comune di Dosolo di €. 13.629,75.

Successivamente

### **delibera**

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **12** del **14.05.2021**

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA